

REGOLAMENTO (UE) N. 977/2011 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)⁽¹⁾, in particolare l'articolo 50,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS)⁽²⁾, il VIS sarà introdotto progressivamente regione per regione secondo l'ordine stabilito dalla Commissione nelle decisioni adottate conformemente alla procedura di comitatologia.
- (2) Secondo quanto disposto ai paragrafi 1 e 3 dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 767/2008, la Commissione determina la data a decorrere dalla quale il VIS entra in funzione nella prima regione e la data a decorrere dalla quale in ogni altra regione diventa obbligatorio trasmettere al VIS tutte le informazioni quali: dati alfanumerici, fotografie e impronte digitali. Prima che il trasferimento di tutti i dati sia reso obbligatorio in una regione, gli Stati membri possono iniziare, in qualsiasi località, a raccogliere e a trasmettere al VIS dati alfanumerici e fotografie (facoltativamente anche le impronte digitali) non appena abbiano comunicato alla Commissione di aver adottato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche a tal fine. Di conseguenza, per quanto concerne la registrazione nel VIS, tre situazioni possono coesistere:
- (3) Nelle regioni in cui la raccolta e la trasmissione al VIS dei dati in materia di visti sono obbligatorie per una deci-

sione della Commissione, tutti i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento VIS, ivi comprese le impronte digitali di ciascun richiedente, saranno registrati nel VIS, tranne nei casi in cui il richiedente sia esentato dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 7, del codice dei visti. Analogamente, nelle località in cui l'uso del VIS non è ancora obbligatorio, gli Stati membri possono decidere di raccogliere e registrare nel VIS tutti i dati elencati all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento VIS, tra cui le impronte digitali, per ciascun richiedente il visto.

- (4) Tuttavia, nelle località in cui l'uso del VIS non è ancora obbligatorio, uno o più Stati membri possono decidere di non registrare nel VIS i richiedenti il visto, mentre altri Stati membri possono registrare solo i dati alfanumerici e le fotografie.
- (5) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a bis), del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)⁽³⁾, a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla data di entrata in funzionamento del VIS nella prima regione, le verifiche approfondite all'ingresso includeranno l'accertamento dell'identità del titolare del visto e dell'autenticità del visto tramite consultazione del VIS. A norma dell'articolo 18 del regolamento VIS, le interrogazioni dovranno essere eseguite utilizzando il numero di vignetta visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali del titolare del visto. Ciononostante, per un periodo massimo di tre anni dall'avvio delle operazioni nella prima regione, l'interrogazione può essere eseguita utilizzando solo il numero della vignetta visto. Allo scadere di detto periodo, le interrogazioni nel VIS dovranno sempre essere eseguite utilizzando il numero di vignetta visto in combinazione con le impronte digitali, tranne per quei titolari di visto le cui impronte digitali non possono essere utilizzate. Inoltre, durante un ulteriore periodo massimo di tre anni, a titolo di deroga, le interrogazioni potranno essere eseguite utilizzando solo il numero di vignetta visto in un numero limitato di circostanze quali quelle definite all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a ter), del codice frontiere Schengen.

⁽¹⁾ GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

⁽³⁾ GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

